



# Cremona

COMUNE DI CREMONA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
12	30 aprile 2026

**Immediatamente Eseguitibile**

**Seduta Pubblica**

avente ad oggetto:

**Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva. Approvazione tariffe anno 2026 e adempimenti connessi.**

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese aprile in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Giovanni Gagliardi, Carlo Giussani, Paola Tacchini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GHIDOTTI CARLALBERTO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	GIUSSANI CARLO	SI
BELLINI STELLA	GIUST.	LA SALA PAOLO	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	GIUST.	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	NO
BONALI DANIELE	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
CAPELLETTI CHIARA	GIUST.	MERLI RICCARDO	SI
CARASSAI ANDREA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	GIUST.	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	GIUST.	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	GIUST.
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GEREVINI MATTIA	SI		

**A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.**

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

<b>presenti:</b>	<b>n. 25</b>	
<b>votanti:</b>	<b>n. 25</b>	
<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 18</b>	<b>(Ardigò – Bonali – Cavalli - D’Ambrosio – Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Giussani - La Sala – Marenzi – Merli - Pasquetti – Pizzetti – Poli - Sessa – Viola - Virgilio)</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. 6</b>	<b>(Alquati – Carassai – Fedeli - Ghidotti – Olzi - Portesani)</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. 1</b>	<b>(Tacchini)</b>

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, a mezzo di sistema elettronico l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

<b>presenti:</b>	<b>n. 25</b>	
<b>votanti:</b>	<b>n. 25</b>	
<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 25</b>	<b>(Alquati – Ardigò – Bonali - Carassai – Cavalli – D’Ambrosio - Fedeli – Frassi – Gagliardi – Galli - Gerevini – Ghidotti – Giussani - La Sala – Marenzi – Merli – Olzi - Pasquetti – Pizzetti – Poli - Portesani – Sessa – Tacchini - Viola - Virgilio)</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. //</b>	
<b>astenuti</b>	<b>n. //</b>	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSE

Richiamato:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- 4) Il vigente "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva", approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 9, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- 5) il comma 527, art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, fra le quali, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 6) l'art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico", comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 7) la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- 8) il DPCM 24 del 21/01/2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate";
- 9) la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";
- 10) la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025: "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO";
- 11) la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";
- 12) la determinazione Arera 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";
- 13) la Nota ARERA – comunicato agli operatori - del 17 marzo 2026 "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/rif e TUBR)", la quale prevede, fra l'altro, la facoltà, per il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, di trattenere il bonus sociale rifiuti a compensazione di insoluti oggetto di solleciti di pagamento;
- 14) la Nota ARERA – comunicato agli operatori – del 30 marzo 2026 "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/rif e TUBR)", emanata per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa in vigore e fornire riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori, la quale, fra l'altro, specifica che il bonus sociale deve essere calcolato "a monte" di eventuali ulteriori agevolazioni riconosciute a livello locale;
- 15) la propria deliberazione n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-3 di ARERA, di cui alla deliberazione n.397/2025/R/Rif, in qualità di ente territorialmente competente.";
- 16) il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- 17) Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

18) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

19) l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, con il quale è stato introdotto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

20) la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 139 del 1 ottobre 2025 ad oggetto "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – art. 19 D.Lgs., 30/12/1992 n. 504 – Tariffa per il triennio 2026/2028";

21) l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

22) l'art. 13 comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il quale prevedeva la possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, lasciando tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione degli atti TARI;

23) l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

24) l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica nel 31 luglio il termine di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

25) la Carta di qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata in attuazione delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2022;

26) la simulazione della tariffa rifiuti corrispettiva 2026 trasmessa dal gestore Aprica S.p.A. con PEC protocollata al n. 32499/2026 in data 8 aprile 2026;

## **MOTIVAZIONE**

1) L'Amministrazione Comunale ha deliberato l'applicazione alla Tariffa puntuale corrispettiva a far tempo dal 1 gennaio 2023, ritenendo quest'ultima un valido strumento per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della quantità e qualità della raccolta differenziata, in conformità ai principi stabiliti dalle direttive europee sui rifiuti.

2) Come previsto dalla normativa vigente, con decorrenza dalla medesima data, l'attività di gestione delle tariffe sui rifiuti e il rapporto con i contribuenti è stato affidato al gestore del ciclo integrato dei rifiuti Aprica S.p.A..

3) Con propria deliberazione n. del , ad oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-3 di ARERA, di cui alla deliberazione n.397/2025/R/Rif, in qualità di ente territorialmente competente.", il

Consiglio Comunale ha approvato il PEF 2026-2029.

4) Ai sensi di quanto definito dal punto 4.5, della determinazione ARERA 1/DTAC/2025, si è tenuto conto delle voci da applicare in detrazione all'importo PEF:

- Introiti recupero evasione 2026 euro 24.347,82=
- Avanzo vincolato recupero evasione 2025 euro 410.204,50=
- Procedure sanzionatorie regolamento igiene urbana 2026 euro 9.565,22=
- Avanzo vincolato sanzioni regolamento TARIC 2025 euro 74.086,95=
- Avanzo da sanzioni regolamento igiene urbana 2025 euro 1.521,74=
- Contributo MIUR 2026 euro 78.260,86=
- Avanzo vincolato maggior contributo MIUR 2025 euro 9.815,05=
- Sanzioni Regolamento TARIC euro 73.043,47=

Sulla scorta di quanto sopra, si è definito il "Quadro economico di raccordo dei costi per la determinazione delle Tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2026" e la relativa ripartizione fra utenze domestiche e utenze non domestiche della quota fissa e della quota variabile, evidenziati nell'allegato C) al presente provvedimento.

In funzione di ciò, i costi a cui fare riferimento per la determinazione delle tariffe aventi natura corrispettiva relative all'anno 2026 sono quantificati in complessivi euro 10.993.018,00=, come meglio evidenziato nel già citato allegato C).

5) Ai fini della determinazione della tariffa:

- i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche in funzione dell'incidenza della quantità totale di rifiuti prodotti da ciascuna delle suddette macrocategorie, comunicata dal Gestore, come da PEC protocollata al n. 32499/2026 in data 8 aprile 2026 con cui è stata trasmessa la simulazione della tariffa;

- si sono definiti i coefficienti Ka, Kb di cui al D.P.R. 158/1999, per numero componenti delle utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per ciascuna delle categorie utenze non domestiche individuate nell'allegato 1 al regolamento, come da Allegato D) alla presente deliberazione, nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo normalizzato di determinazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/1999 come previsto dalla normativa vigente di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%, confermando gli stessi coefficienti del 2025;

- i quantitativi minimi annuali di rifiuto urbano residuo misurato e preassegnato ossia le quantità espresse in litri di rifiuto urbano residuo misurato che vengono comunque addebitate in tariffa a prescindere dal loro effettivo conferimento al servizio pubblico, sono stati definiti sulla base della media, per ciascuna macrocategoria di utenza (domestica e non domestica), del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore, con l'obiettivo di incrementare la quota di tariffa variabile che dipende direttamente dal comportamento degli utenti. Ai fini di un'equa individuazione del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo da attribuire a ciascuna singola utenza non domestica, con l'obiettivo di rispettare un'adeguata correlazione fra quantità di rifiuto e dimensioni della superficie occupata, si è provveduto all'attribuzione di un quantitativo minimo rapportato a metro quadrato. I valori riferiti ai quantitativi minimi di rifiuto urbano residuo di cui all'allegato E) sono valevoli per il solo anno 2026, in ottemperanza al comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva.

6) La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente al recupero.

La definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria è riferita ai criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, in conformità a quanto stabilito dal Metodo Tariffario Rifiuti predisposto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029".

7) La Tariffa puntuale corrispettiva è composta da:

a) Tariffa fissa (TF), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali, in applicazione dei coefficienti Ka (Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kc (Coefficiente potenziale di produzione rifiuti utenze non domestiche);

b) Tariffa variabile calcolata (TVc), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle quantità potenziali di rifiuti prodotti, in applicazione dei coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/mq anno utenze non domestiche);

c) Tariffa variabile misurata (TVm), rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza, determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Il mancato conferimento del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota tariffaria.

Gli importi dovuti per gli eventuali litri eccedenti le quantità minime non sono soggetti alle riduzioni e alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva.

La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

TARIFFA = Tariffa fissa (TFud) + Tariffa variabile calcolata (TVcud) + Tariffa variabile misurata (TVmud)

Tariffa fissa (TFud).

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere/mezzi e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è calcolata secondo la seguente formula:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

dove:

TFd(n,S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S mq;

Quf è la quota fissa unitaria delle utenze domestiche (€/mq), calcolata in base al rapporto tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime (St), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)), parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e l'ubicazione geografica del comune:

$$Quf = Ctuf / \sum (St(n) \times Ka(n))$$

Ctuf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

St(n) è la superficie totale dalle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka(n) è il coefficiente di adattamento parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare che ha la funzione di tenere conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come richiesto dall'art. 5 del D.P.R. 158/1999; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a dell'Allegato 1 al sopra richiamato D.P.R.

### Tariffa variabile calcolata (TVcud)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti).

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base dei rifiuti potenzialmente prodotti e conferiti al sistema pubblico e si determina ricorrendo al metodo presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999. Il metodo presuntivo prevede il calcolo della quota variabile impiegando la formula che segue:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

dove:

TVd è la quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv è la quota unitaria, determinata in base al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qtot) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (N(n)), ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum N(n) \times Kb(n)$$

dove:

Qtot è la quantità totale di rifiuti

N(n) è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Cu è il costo unitario (€/Kg), determinato in base al rapporto tra i costi variabili, attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle medesime utenze.

### Tariffa variabile misurata (TVmud)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale preassegnato di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$TARIFFA = \text{Tariffa fissa (TFund)} + \text{Tariffa variabile calcolata (TVcud)} + \text{Tariffa variabile misurata (TVmund)}$$

### Tariffa fissa (TFund)

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene, sulla base della tipologia di attività svolta e della superficie occupata, come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la formula che segue:

$$TFund(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

TFund(ap, S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica che svolge l'attività ap e che occupa una superficie di mq S.

Qapf è la quota unitaria (€/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime Stot(ap), ponderata per un coefficiente potenziale di produzione Kc(ap); tale coefficiente è stato elaborato per esprimere la produzione potenziale dei rifiuti delle diverse attività produttive.

$$Qapf = Ctapf / \sum Stot(ap) \times Kc(ap)$$

Ctapf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) è la superficie occupata dall'utenza non domestica che svolge l'attività ap;

Kc(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto relativo alla categoria produttiva ap. I valori di tale coefficiente sono riportati nella tabella 3a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Tariffa variabile calcolata (Tvcund)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento).

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario Cu (€/Kg) per la superficie dell'utenza (S) e il coefficiente potenziale di produzione (Kd), secondo la seguente espressione:

$$TVcund(ap, S) = Cu \times S \times Kd(ap)$$

dove:

TVcund(ap, S) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S.

Cu è il costo unitario (€/Kg); tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$$Cu = CVnd / QTnd.$$

S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori di detti coefficienti sono riportati nella tabella 4a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, gli intervalli di variazione di tali coefficienti sono in proporzione alle tipologie di attività. Il coefficiente Kd(ap) esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq delle singole categorie produttive.

Tariffa variabile misurata (TVmund)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

La quota unitaria di costo (euro/litro) utilizzata per la determinazione della tariffa variabile misurata applicata sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche (TVmud e TVmund) è definita dal rapporto fra la somma dei costi relativi all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) e parzialmente dai costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR) di cui al PEF 2026 (al netto delle detrazioni applicate) e la quantità di rifiuto residuo urbano costituita dalla somma fra la quantità di rifiuto residuo urbano attesa derivante dai litri minimi annui preassegnati a ciascuna categoria di utenza e la quota stimata in eccedenza rispetto a tali quantità minime.

8) Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, Arera ha previsto, nell'ambito del prelievo sui rifiuti, l'introduzione di meccanismi di perequazione per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro/utenza per anno – euro 0,10= e delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno – euro 1,50=.

Con deliberazione n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, ancora nell'ambito del prelievo sui rifiuti, ARERA ha istituito ulteriore componente perequativa a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus/sociale per i rifiuti espressa in euro/utenza per anno – euro 6,00=.

Tali misure, sono costituite da contributi, definiti e quantificati dall'Autorità a livello nazionale.

I citati contributi sono espressi in euro/utenza per anno (intendendo per utenza l'utenza unitaria collegata al sistema di misurazione puntuale, come unico punto di conferimento). Le componenti perequative devono considerarsi frazionabili per occupazioni riferite a periodi inferiori all'anno.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nella fatturazione del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

9) Le scadenze per il pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva sono state individuate nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 28 "Riscossione" del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e nel punto 2.5 "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti" della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani città di Cremona.

10) L'immediata eseguibilità è giustificata dalla necessità di dare applicazione alle tariffe 2026, da parte del gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani Aprica S.p.A..

## **PRE VERIFICHE**

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 10 aprile 2026 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 14 aprile 2026 dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Parere favorevole espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente (Ambiente, Verde, Benessere Animale) nella seduta del 21 aprile 2026.

## **NORMATIVA**

1) D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

2) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020;

3) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

4) Art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che, sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali;

5) Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 139 del 1 ottobre 2025 ad oggetto "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – art. 19 D.Lgs., 30/12/1992 n. 504 – Tariffa per il triennio 2026/2028";

6) Art. 1, commi 641 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della disciplina della I.U.C. istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. In particolare:

- Comma 668 in base al quale "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- Comma 652, il quale prevede, fra l'altro, che nelle more di revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a 3b 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- comma 654, che stabilisce l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

- comma 655, che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, il cui ammontare è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- comma 666, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo;

- comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio stesso.

7) l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e detta tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

8) l'art. 13 comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il quale prevedeva la possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, lasciando tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione dei regolamenti TARI;

9) l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

10) Art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica nel 31 luglio il termine di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

11) Art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione ad ARERA di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;

12) Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

13) Deliberazione di Consiglio Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-3 di ARERA, di cui alla deliberazione n.397/2025/R/Rif, in qualità di ente territorialmente competente.";

14) Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico", comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

15) DPCM 24 del 21/01/2025 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate";

16) Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";

17) Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025: "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO";

18) Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" e in particolare:

- art. 4, comma 4.4. "In ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-3 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 7 del MTR-3";

- art. 7, comma 7.1 e comma 7.2, del relativo allegato A) (Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 - MTR3):

7.1 "In ciascun anno  $\alpha = \{2026, 2027\}$  e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, si applicano le regole di cui al presente articolo.

7.2 "A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sono definiti:

• l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla

normativa previgente;

• i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99”;

19) Determinazione Arera 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

20) Nota ARERA – comunicato agli operatori - del 17 marzo 2026 “Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/rif e TUBR)”, la quale prevede, fra l'altro, la facoltà, per il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, di trattenere il bonus sociale rifiuti a compensazione di insoluti oggetto di solleciti di pagamento;

21) Nota ARERA – comunicato agli operatori – del 30 marzo 2026 “Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/rif e TUBR)”, emanata per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa in vigore e fornire riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori, la quale, fra l'altro, specifica che il bonus sociale deve essere calcolato “a monte” di eventuali ulteriori agevolazioni riconosciute a livello locale;

22) Vigente “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva”, approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022 e ss.mm.ii.;

23) Carta di qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata in attuazione delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2022;

24) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

## **DECISIONE**

1) Applica per l'annualità 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 4.4 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, del relativo allegato A) (Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 - MTR3), l'attribuzione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche in continuità con la normativa previgente al MTR3 di ARERA e i corrispettivi all'utenza finale in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

2) Approva il quadro economico di raccordo dei costi per la determinazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2026, di cui all'allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3) Definisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe come da allegato D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4) Definisce i quantitativi minimi annuali di rifiuto urbano residuo misurato e preassegnato per l'anno 2026, individuati per ciascuna categoria di utenza sulla base del quantitativo medio di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal gestore, così come evidenziato nell'allegato E) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5) Determina le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2026, come esplicitato nell'allegato F), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) Approva le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva per l'anno 2026 come da allegato G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

7) Dispone l'applicazione alla Tariffa Rifiuti puntuale corrispettiva dell'IVA al 10% e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona nella misura del 5%, ai sensi della

vigente normativa.

8) Dispone l'applicazione, alle fatture TARIP 2026, delle seguenti misure di perequazione disposte da ARERA, per ciascuna utenza (utenza unitaria collegata al sistema di misurazione puntuale come unico punto di conferimento), aventi valenza a livello nazionale:

- UR1 - a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro/utenza per anno – euro 0,10= (deliberazione n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023);

- UR2 - a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno – euro 1,50= (deliberazione n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023);

- UR3 - a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus/sociale per i rifiuti espressa in euro/utenza per anno – euro 6,00= (deliberazione n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025).

9) Dispone l'erogazione del bonus sociale rifiuti 2025, agli utenti domestici in condizioni economiche disagiate, con modalità applicative di cui alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29/7/2025.

10) Dispone, altresì, in conformità ai contenuti del comunicato di ARERA agli operatori del 17 marzo 2026, che il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti, trattenga l'erogazione del bonus sociale rifiuti a compensazione dell'eventuale ammontare TARIP rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento.

11) Individua, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 "Riscossione" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e del punto 2.5 "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti" dalla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani città di Cremona, le seguenti scadenze per il pagamento:

30 giugno 2026 - unica soluzione e prima rata;

30 settembre 2026 - seconda rata;

30 dicembre 2026 - terza rata.

12) Dà atto che considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli Enti Locali.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## **EFFETTI**

1) Le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021 così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2) Trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del ciclo integrato dei rifiuti Aprica S.p.A., al Settore Area Vasta, Ambiente e Transazione Ecologica e al Servizio Comunicazione.

**IL PRESIDENTE**

**(Luciano Pizzetti)**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
VERBALIZZANTE**

**(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)**